

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 27 novembre 1989
(Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 296).**

(DECRETO ABROGATO DALLA LETTERA D) DEL C. 2 DELL'ART. 4 DEL DM 16/04/08. N.d.R.)

Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Il Ministro dell'interno,
di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, concernente: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8»;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma del punto 3.1.4, lettera a), della sezione terza dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

I tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere fabbricati con resine derivate dalla polimerizzazione dell'etilene opportunamente stabilizzate.